

**REGIONE UMBRIA
GIUNTA REGIONALE
ELENCO NOMINE E DESIGNAZIONI
EFFETTUATE NELL'ANNO 2022
AI SENSI DELLA L.R. 11/1995**

**AGENZIA REGIONALE UMBRA PER LA RICERCA SOCIO-ECONOMICA E TERRITORIALE
“AGENZIA UMBRIA RICERCHE”**

Amministratore Unico

Riferimenti normativi

- l.r. n. [30/2000](#) (Artt. 6, 7, 13) *
- l.r. n. [11/1995](#)

Nominati/designati	Scadenza	Durata incarico	Atto di nomina/designazione
- Alessandro Campi	Legislatura regionale	Legislatura regionale	D.P.G.R. 6 maggio 2022 n. 14

Requisiti specifici

Elevate competenze e comprovate esperienze maturate in ambito scientifico, accademico o professionale.

Compenso

Indennità mensile, al lordo delle ritenute di legge, pari al 40 per cento di quella dei Consiglieri regionali e rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'esercizio delle attività inerenti l'incarico, alle condizioni e nella misura stabilite per i dirigenti regionali.

* **Legge regionale 27 marzo 2000, n. 30** (Istituzione dell'Agenzia regionale umbra per la ricerca socio-economica e territoriale, denominata "Agenzia Umbria Ricerche")

Art. 6

(Organi)

1. Sono organi dell'Agenzia:
- a) l'Amministratore Unico;
 - b) il Comitato scientifico;
 - c) il Revisore dei conti.

Art. 7

(Amministratore Unico)

1. L'Amministratore Unico dell'Agenzia è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale stessa, ai sensi della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi) ed è scelto nell'ambito di candidature aventi elevate competenze e comprovate esperienze maturate in ambito scientifico, accademico o professionale. L'Amministratore Unico dura in carica fino alla fine della legislatura, può essere confermato e può essere revocato con provvedimento motivato, in caso di gravi irregolarità, reiterate violazioni di legge, ingiustificato non perseguimento delle linee strategiche individuate nel programma triennale di cui all'articolo 2, comma 5.
2. L'Amministratore Unico è il legale rappresentante dell'Agenzia. Egli ha la responsabilità organizzativa e gestionale nonché la responsabilità scientifica delle attività istituzionali. In particolare:
- a) sovrintende al buon andamento dell'Agenzia;
 - b) convoca e presiede il Comitato scientifico;
 - c) cura i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, utili al perseguimento degli scopi istituzionali dell'Agenzia;
 - d) predispose il bilancio preventivo e quello consuntivo;
 - e) predispose il programma triennale di attività di cui all'articolo 2, comma 5, nonché la relazione annuale sulle attività svolte;
 - f) approva i singoli programmi di ricerca, in coerenza con il programma triennale di attività;
 - g) approva i regolamenti dell'Agenzia;
 - h) stipula i contratti e adotta tutti gli atti di gestione;
 - i) svolge ogni altra funzione amministrativa non espressamente attribuita agli altri organi.

Art. 13

(Indennità)

1. All'Amministratore Unico spetta una indennità mensile, al lordo delle ritenute di legge, pari al 40 per cento di quella dei consiglieri regionali e il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'esercizio delle attività inerenti l'incarico, alle condizioni e nella misura stabilite per i dirigenti regionali.

"CASA DI RIPOSO ANDREA ROSSI" DI ASSISI

Consiglio di Amministrazione

Riferimenti normativi

- Statuto (Artt. 7, 8, 11)*
- l.r. n. [11/1995](#)

Nominati/designati	Scadenza	Durata incarico	Atto di nomina/designazione
- Simone Pasqualoni	4 luglio 2026	Quadriennale	D.P.G.R. 5 luglio 2022 n. 28

Compenso

Le funzioni dei componenti del Consiglio di Amministrazione sono svolte a titolo gratuito.

*Statuto

"Art. 7 – Organi di governo dell’Azienda

1 Sono organi di indirizzo e di governo dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Casa di Riposo Andrea Rossi”:

- a) Il Consiglio di Amministrazione
- b) Il Presidente.

Art. 8 - Consiglio di Amministrazione: nomina e durata

1. La casa di riposo è amministrata da un Consiglio di Amministrazione (CDA), composto da 5 componenti compreso il Presidente.
2. Il Presidente e tre componenti del CDA sono nominati dal Comune di Assisi, nella persona del Sindaco mentre un componente è nominato dalla Regione Umbria che procede attraverso gli organi competenti.
3. Sia il Presidente, sia i consiglieri vengono scelti tra i soggetti che non si trovino in alcuna delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità previste dalle disposizioni di legge in vigore e dagli Statuti rispettivamente del Comune di Assisi e della Regione Umbria.
4. Il Consiglio di Amministrazione è costituito nel momento in cui l’ultimo dei provvedimenti di nomina è acquisito al protocollo dell’Azienda che provvederà a darne tempestiva comunicazione sul suo sito istituzionale. Il CdA inizia ad operare dalla sua prima seduta da tenersi entro venti giorni dall’acquisizione dell’ultimo atto di nomina e come primo atto delibera la regolare costituzione dello stesso. Dalla data di tale delibera inizia la decorrenza del mandato.
5. Il Consiglio è convocato e presieduto dal Presidente.
6. Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente durano in carica 4 anni.
7. I membri del Consiglio di Amministrazione ed il Presidente non possono restare in carica per più di due mandati consecutivi. Il mandato si considera pieno se di durata superiore, anche di un solo giorno, alla sua metà.
8. Il Consiglio di amministrazione elegge al suo interno il Presidente.

Art. 11 – Funzionamento del Consiglio

1 Le funzioni di Presidente, vice-presidente e degli altri consiglieri sono gratuite.

Omissis.

**COMMISSIONE COMPETENTE A DETERMINARE
L'INDENNITÀ DEFINITIVA DI ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ**

Riferimenti normativi

- I.r. [1/2015](#) (art. 230 – Commissione competente a determinare l'indennità definitiva)*
- I.r. [11/1995](#)

Nominati/designati	Scadenza	Durata incarico	Atto di nomina/designazione
- Giacomo Perugini	Legislatura regionale	Legislatura regionale	D.P.G.R. 8 luglio 2022 n. 31

Requisiti specifici

Esperto in materia di estimo, tenuto conto delle funzioni della Commissione.

Compenso

È prevista una indennità di presenza stabilita nella misura indicata dalla normativa vigente.

* "Art. 230 I.r. 1/2015 - Commissione competente a determinare l'indennità definitiva.

1. La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, ha sede presso la Giunta regionale e si compone dei seguenti membri:

- a) il dirigente del Servizio regionale competente;
- b) il responsabile della Direzione Regionale dell'Agenzia del Territorio, o suo delegato;
- c) due esperti in materia di estimo designati dalla Giunta regionale;
- d) due esperti in materia di agricoltura e foreste designati dalla Giunta regionale.

2. Le funzioni di Presidente vengono svolte dal dirigente del Servizio regionale competente e nel caso di assenza o impedimento, dal membro designato dalla Direzione Regionale dell'Agenzia del Territorio. La Commissione delibera validamente con la presenza della metà più uno dei componenti ed a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale assegnato al servizio competente.

3. Il Presidente della Commissione redige l'ordine del giorno e designa tra i componenti della stessa un relatore per ogni argomento.

4. I componenti durano in carica per la durata della legislatura regionale. Decadono a seguito di assenza ingiustificata a quattro sedute consecutive; in tal caso i sostituti sono designati con le procedure previste dal comma 1.

5. Le modalità di convocazione e funzionamento delle sedute e di ogni altro aspetto legato alla organizzazione e attività della Commissione sono definite con atto approvato dalla Giunta regionale su proposta della Commissione stessa. Al relatore è corrisposto un compenso calcolato sullo scaglione minimo previsto in materia di estimo dall'articolo 13 delle tabelle contenenti la misura degli onorari fissi e di quelli variabili dei periti e dei consulenti tecnici, allegate al decreto del Ministero della giustizia 30 maggio 2002 (Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale) oltre il rimborso delle spese di viaggio per missioni con le modalità, previa autorizzazione, previste dal disciplinare regionale di cui alla Delib.G.R. del 14 marzo 2011, n. 216. Il suddetto compenso è dovuto anche nel caso previsto al punto g) del comma 6, limitatamente alla redazione di stime.

6. La Commissione svolge le funzioni che il D.P.R. 327/2001 e il presente Capo le attribuiscono e in particolare:

- a) esprime, su richiesta dell'autorità espropriante e come previsto all'articolo 20, comma 3 del D.P.R. 327/2001, un parere in ordine alla determinazione provvisoria dell'indennità di espropriazione;
- b) determina l'indennità definitiva di espropriazione nel caso di indennità provvisoria non accettata;
- c) determina l'indennità di espropriazione ai sensi dell'articolo 227, comma 4;
- d) determina, in caso di mancato accordo tra le parti, l'indennità spettante al proprietario nel caso di occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio, come previsto all'articolo 50 del D.P.R. 327/2001;
- e) determina, in caso di mancato accordo tra le parti, il corrispettivo da liquidare nei casi di retrocessione totale o parziale del bene, come previsto all'articolo 48 del D.P.R. 327/2001;
- f) nell'ambito delle singole regioni agrarie, delimitate secondo l'ultima pubblicazione ufficiale dell'istituto centrale di statistica, determina entro il 31 gennaio di ogni anno il valore agricolo dei terreni, considerati non oggetto di contratto agrario, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati;
- g) esprime pareri, valutazioni e stime, anche relativamente agli accordi transattivi, su richiesta della Regione.

7. Ai componenti esterni della Commissione, di cui alle lettere c) e d) del comma 1, spetta una indennità di presenza stabilita nella misura prevista dalla normativa vigente.

8. La commissione regionale, per i procedimenti delle amministrazioni statali in materia di espropri, svolge le funzioni delle commissioni di cui all'articolo 41 del D.P.R. 327/2001.".

FONDAZIONE "PIETRO TIRANTI"

Consiglio di Amministrazione

Riferimenti normativi

- Statuto della Fondazione (Artt. 7 e 8) *
- l.r. n. [11/1995](#)

Nominati/designati	Scadenza	Durata incarico	Atto di nomina/designazione
- Alessandra Tirolì	7 luglio 2026	Quattro esercizi	D.P.G.R. 8 luglio 2022 n. 32

Incompatibilità specifiche

Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione coloro che si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile e coloro che siano dipendenti in servizio della Fondazione o abbiano con essa un rapporto di collaborazione remunerato.

Compenso

Le cariche dei membri del Consiglio di Amministrazione sono gratuite, salvo i rimborsi delle spese sostenute ed approvate dal Consiglio stesso.

* Statuto

"Art. 7 - Organi della Fondazione

Organi della Fondazione sono:

- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente
- il Vice Presidente
- il Segretario Generale
- l'Organo di controllo
- il Revisore legale dei Conti o la Società di Revisione.

Art. 8 - Consiglio di Amministrazione

Nel rispetto dell'originario Statuto dell'O.P. Asilo Infantile P. Tiranti, il Consiglio di Amministrazione è composto da 7 membri, compreso il Presidente, di cui 5 nominati dall'Arcivescovo pro-tempore di Perugia-Città della Pieve, uno dal Comune di Corciano e uno dalla Regione Umbria, quest'ultimo come risulta dal connubio di cui agli artt. 1 e 2 DPR 9/1972 e 26 c. 2 LR Umbria 25/2014, in ossequio all'originario Statuto che prevedeva la nomina di un componente da parte del Provveditorato agli Studi.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica 4 esercizi e sono eleggibili per non più di due mandati consecutivi.

I Consiglieri, al termine del mandato, resteranno in carica fino alla redazione del bilancio dell'ultimo esercizio e restano in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio.

Non possono essere nominati membri del Consiglio di amministrazione coloro che:

- si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile;
- siano dipendenti in servizio della Fondazione o abbiano con essa un rapporto di collaborazione remunerato.

Le cariche dei membri del Consiglio di Amministrazione sono gratuite, salvo i rimborsi delle spese sostenute ed approvate dal Consiglio stesso."

Riferimenti normativi

- Statuto (Artt. 10, 11, 15)*
- l.r. n. [11/1995](#)

Nominati/designati	Scadenza	Durata incarico	Atto di nomina/designazione
- Federica Biscaroni - Giada Tosti	11 luglio 2027	Quinquennale	D.P.G.R. 12 luglio 2022 n. 33

Incompatibilità specifiche

Non possono essere componenti del Consiglio di Amministrazione i parenti e gli affini degli altri consiglieri entro il secondo grado.

Compenso

Il Consiglio di Amministrazione determina nel suo ambito l'indennità di carica del Presidente, del Vice Presidente e di ciascun consigliere.

Al Presidente, al Vice Presidente e agli altri consiglieri compete il rimborso delle spese vive sostenute nell'espletamento delle loro funzioni debitamente documentate.

* **Statuto:**

Art. 10

(Organi della Fondazione)

Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- c) il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- d) il Collegio dei Revisori dei conti o il Revisore Unico dei conti.

Art. 11

(Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri fra i quali il Presidente.
2. Il Presidente è nominato dal Sindaco del Comune di Perugia. Gli altri quattro componenti sono nominati due dal Comune di Perugia e due dalla Regione Umbria.
3. Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio ambito il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.
4. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni.
5. Non possono essere componenti del Consiglio di Amministrazione i parenti e gli affini degli altri consiglieri entro il secondo grado.
6. L'amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione e al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti o al Revisore Unico. La rinuncia ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza del Consiglio di Amministrazione o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del Consiglio si è ricostituita in seguito all'accettazione di un nuovo amministratore.
7. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito.
8. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio dei Revisori dei Conti e/o dal Revisore Unico dei Conti. Gli amministratori così nominati restano in carica per la stessa durata in carica degli amministratori sostituiti.
9. La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a più di tre sedute consecutive del Consiglio è causa di decadenza dall'ufficio.
10. Gli amministratori non possono intrattenere rapporti economici con la Fondazione; in caso contrario decadono dall'ufficio.

Art. 15

(Emolumenti dei consiglieri di amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione determina nel suo ambito l'indennità di carica del Presidente, del Vice Presidente e di ciascun consigliere nel rispetto dei criteri osservati dalla ex IPAB Opere Pie Riunite di Perugia.
2. Al Presidente, al Vice Presidente e agli altri consiglieri compete il rimborso delle spese vive sostenute nell'espletamento delle loro funzioni debitamente documentate.
3. Il Consiglio di Amministrazione determina altresì speciali compensi per i consiglieri ai quali siano delegati singoli atti o affari.

ASSOCIAZIONE “MOSTRA NAZIONALE DEL CAVALLO – CITTA’ DI CASTELLO”

Consiglio Direttivo

Riferimenti normativi

- Statuto dell’Associazione (Artt. 11, 15, 16, 17, 18)*
- l.r. [11/1995](#)

Nominati/designati	Scadenza	Durata incarico	Atto di nomina/designazione
- Camillo Massetti	9 agosto 2025	Triennale	D.P.G.R. 10 agosto 2022 n. 39

Compenso

L’incarico è svolto a titolo gratuito, tranne eventuali rimborsi spesa stabiliti dall’Assemblea dei Soci.

*Statuto – Capo II Organi Sociali

“Art. 11

1. Sono organi dell’Associazione: l’Assemblea Generale dei Soci – il Consiglio Direttivo – il Presidente – il Collegio dei Sindaci Revisori.

Art. 15

1. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo che lo sceglie tra i propri membri. Egli fa parte del Consiglio Direttivo e lo presiede. Il Consiglio Direttivo elegge altresì al proprio interno anche un Vice Presidente.
2. Spetta al Presidente la rappresentanza legale, anche in giudizio, dell’Associazione.
3. In caso di impedimento del Presidente, i relativi poteri vengono esercitati dal Vice Presidente. Il presidente, o chi lo sostituisce, può rilasciare procure ad estranei per determinati atti, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.

Art. 16

1. Il Consiglio Direttivo è costituito da otto membri eletti dall’Assemblea. A ciascun Socio Fondatore è riservato il diritto di indicare un membro del Consiglio Direttivo, scelto tra tutte le categorie di soci. Allorquando dovesse entrare a far parte dell’Associazione l’U.N.I.R.E.- Unione Nazionale per l’Incremento della Razza Equina, acquisendo la caratteristica di Socio Fondatore ai sensi dell’art. 6, comma 2 del presente Statuto, il numero dei membri del Consiglio Direttivo passerà a nove e anche l’U.N.I.R.E. potrà indicare il proprio Consigliere.
2. I membri del Consiglio Direttivo non sono remunerati per la loro funzione, ma l’Assemblea può stabilire eventuali rimborsi per le spese sostenute.

Art. 17

1. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni.
Omissis

**ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE
(EAUT)**

Consiglio di Amministrazione

Riferimenti normativi

- l.r. [11/2011 \(Artt. 5, 6\)](#)*
- l.r. [11/1995](#)

Nominati/designati	Scadenza	Durata incarico	Atto di nomina/designazione
- Diego Pepini	9 agosto 2027	Quinquennale	D.P.G.R. 10 agosto 2022 n. 40

Requisiti specifici

Possesso di idonei titoli professionali e di comprovata capacità manageriale, organizzativa e gestionale.

Compenso

Ai Componenti del C.d.A. è riconosciuta una indennità annua lorda pari al dieci per cento degli emolumenti del Direttore dell'Ente.

***l.r. n. 11/2011**

Art. 5 Organi.

1. Sono organi dell'EAUT:
 - a) il Consiglio di amministrazione;
 - b) il Presidente;
 - c) il Collegio dei revisori dei conti.
2. Gli organi durano in carica cinque anni e sono rinnovabili per una sola volta.

Art. 6 Consiglio di amministrazione.

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da tre membri di cui uno in rappresentanza della Regione Toscana, uno in rappresentanza della Regione Umbria e uno in rappresentanza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
2. Le Regioni Toscana e Umbria provvedono alternativamente all'atto di nomina del consiglio di amministrazione secondo le rispettive normative.
3. I componenti il Consiglio di amministrazione sono scelti tra soggetti in possesso di idonei titoli professionali e di comprovata capacità manageriale, organizzativa e gestionale.
4. Alle sedute del Consiglio di amministrazione partecipa, senza diritto di voto, il Direttore dell'EAUT.
5. Il Consiglio di amministrazione ha i compiti di programmazione, organizzazione e indirizzo delle attività dell'EAUT. In particolare adotta:
 - a) lo statuto, il regolamento di contabilità e il regolamento per l'organizzazione e il funzionamento dell'EAUT;
 - b) il programma delle attività;
 - c) il bilancio preventivo economico, annuale e pluriennale e il bilancio di esercizio, corredati delle relative relazioni di accompagnamento;
 - d) la dotazione organica del personale e le sue variazioni.
6. Ai componenti del Consiglio di amministrazione è riconosciuta una indennità annua lorda pari al dieci per cento degli emolumenti del direttore dell'Ente.

FONDAZIONE IRRE CANNARA
Consiglio di Amministrazione
Sostituzione componente dimissionario

Riferimenti normativi

- Statuto della Fondazione (artt. 2, 8, 9 e 11)*
- l.r. [11/1995](#)

Nominati/designati	Scadenza	Durata incarico	Atto di nomina/designazione
- Fiorello Turrioni	23 ottobre 2024 (In carica fino al residuo periodo del mandato)	Quattro esercizi	D.P.G.R. 10 agosto 2022 n. 38

Requisiti specifici

Il nominato dovrà essere scelto tra laici di riconosciuta serietà e professionalità e possedere specifica e qualificata competenza tecnica ed amministrativa (art. 9 dello Statuto).

Incompatibilità specifiche

Non può essere nominato membro del Consiglio di Amministrazione colui che si trovi in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile e chi è dipendente in servizio della Fondazione o abbia con essa un rapporto di collaborazione remunerato.

Compenso

L'incarico è svolto a titolo gratuito, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute ed approvate dal Consiglio di Amministrazione.

* **Statuto**

Art. 2 - Finalità, ambito, non lucratività

1. La fondazione non ha fini di lucro e destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività Statutaria o ad incremento del Patrimonio

2. Nel rispetto delle originarie finalità statutarie, salvaguardando l'ispirazione fondativa delle Opere Pie dalle quali trae origine, la Fondazione si propone il perseguimento di finalità socio-educative, socio-assistenziali e socio-sanitarie, privilegiando i più bisognosi, in particolare, attraverso l'esercizio delle seguenti attività:

- attività educativa con particolare riferimento ai servizi dell'area dell'infanzia e dell'adolescenza, con prevalenza dei servizi per la prima infanzia;

- accoglienza di bambini in situazioni di disagio economico e di disabilità;

- realizzazione di iniziative socio-assistenziali, riabilitative, integrative, anche a mezzo di convenzioni, al fine di promuovere lo sviluppo della persona umana o la effettiva partecipazione alla vita comunitaria; in particolare la Fondazione potrà svolgere attività volte all'ospitalità di persone, di qualsiasi età, che esprimano bisogni del tipo socio-assistenziale e/o sanitari;

- erogazione di servizi socio-sanitari agli anziani, a persone in stato di disagio o a beneficio di categorie vulnerabili di cittadini, in forma gratuita o convenzionate con l'Azienda Sanitaria Locale o altre strutture pubbliche;

- conservazione e valorizzazione del patrimonio per le finalità dell'ente.

E' consentita la partecipazione del volontariato alle attività proprie della Fondazione.

3. L'attività istituzionale socio educativa è attualmente svolta attraverso:

- la Scuola Infanzia "Istituti Riuniti di Ricovero e di Educazione - Opera Pia Asilo" riconosciuta paritaria dall'anno scolastico 2000/2001 ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62;

- la Sezione "Primavera" istituita nell'anno scolastico 2007/2008 in conformità all'atto del Ministero della Pubblica Istruzione del 9 agosto 2007.

La scuola paritaria svolge il servizio scolastico con modalità non commerciale; al detto fine il presente statuto prevede:

a) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve relativi all'attività scolastica;

b) l'obbligo di impiegare eventuali avanzi di gestione relativi all'attività scolastica esclusivamente per lo sviluppo delle attività e dei servizi scolastici;

c) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente in conformità alla legge della Regione Umbria n. 25 del 28 novembre 2014;

d) lo svolgimento dell'attività scolastica dietro il versamento di corrispettivi di importo simbolico tali da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto conto dell'assenza di relazione con lo stesso.

4. La Fondazione, al fine del perseguimento degli scopi istituzionali e dunque in rapporto di strumentalità rispetto alle attività istituzionali, gestisce la Farmacia attualmente ubicata in Cannara Via Vittorio Emanuele II.

5. la fondazione, nell'esercizio delle attività istituzionali, può promuovere forme di collaborazione e associazione con enti e associazioni volte al miglioramento dell'assistenza.

6. La Fondazione favorisce, sostiene e valorizza gli organismi a base associativa che concorrono alla gestione dei servizi, perseguendo finalità sociali, culturali, religiose, scientifiche e sportive, nonché le associazioni e le organizzazioni di volontariato aventi riferimento locale con il fine di realizzare una collaborazione progettuale e gestionale.

7. la Fondazione svolge la propria attività all'interno della Regione Umbria, principalmente nel rigoroso rispetto delle finalità Statutarie, all'interno del Comune di Cannara e per i cittadini di Cannara, a supporto della comunità locale al fine di promuovere la crescita e lo sviluppo anche sociale.

Art. 8 – Organi della Fondazione

Organi della Fondazione sono:

1. Il Consiglio di amministrazione
2. Il Presidente
3. Il Vice-Presidente
4. Il Revisore legale

Art. 9 - Consiglio di Amministrazione

1. *Omissis* il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 (cinque) membri, compreso il Presidente, nominati come segue:

- tre dal Sindaco pro tempore del Comune di Cannara, tra cui il Consiglio sceglierà il Presidente, precisandosi che le nomine non rivestono il carattere della rappresentanza politica né di controllo dell'Amministrazione pubblica sulla Fondazione;

- due dalla Regione Umbria.

2. Tutti i membri nominati dovranno essere scelti tra laici di riconosciuta serietà e professionalità e possedere specifica e qualificata competenza tecnica ed amministrativa.

3. Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione coloro che:

- si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile;

- siano dipendenti in servizio della Fondazione o abbiano con essa un rapporto di collaborazione remunerato.

4. I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica 4 (quattro) esercizi e sono rieleggibili anche per più mandati anche consecutivi.

5. I consiglieri, al termine del mandato, resteranno in carica fino alla redazione del bilancio dell'ultimo esercizio e restano in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio.

Omissis

11. Le cariche dei membri del Consiglio di Amministrazione sono gratuite, fermo restando il diritto al rimborso delle spese sostenute ed approvate dal Consiglio stesso.

Art. 11 - Poteri

1. Al Consiglio di Amministrazione spetta:

a) di eleggere il Presidente, scelto fra i nominati dal Sindaco del Comune di Cannara, ed il Vice Presidente;

b) di deliberare sulla costituzione e sulla composizione di eventuali commissioni composte anche da membri esterni al Consiglio di Amministrazione, le quali potranno avere esclusivamente funzioni di tipo istruttorio, preparatorio o consultivo;

c) di deliberare con il voto favorevole a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica eventuali modifiche dello statuto;

d) di redigere ed approvare entro il mese di novembre dell'anno in corso il bilancio preventivo ed entro il mese di aprile dell'anno successivo il bilancio consuntivo;

e) di stabilire le direttive e deliberare sulle erogazioni della Fondazione;

f) di stabilire le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione;

g) di deliberare per gli atti di straordinaria amministrazione e per gli atti di ordinaria amministrazione;

h) di approvare eventuali regolamenti interni;

i) l'eventuale nomina del direttore della Fondazione e di stabilirne l'eventuale compenso;

j) di deliberare l'estinzione dell'ente e la devoluzione del patrimonio nelle forme previste dal presente Statuto e delle vigenti disposizioni di legge;

k) stabilire il compenso del Revisore legale.

2. Il Consiglio di Amministrazione può indire delle Assemblee aperte alla popolazione al fine di illustrare le attività svolte ed i progetti che la Fondazione intende perseguire e di raccogliere indicazioni e proposte."